

ESENTE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

f. 2630/15

Sezione II

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, avv. ~~XXXXXXXXXX~~, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 51253 R.G. contenzioso dell'anno 2013

TRA

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in ~~Roma, Via Campitelli 219~~ l'avv. Laila Perciballi che la rappresenta con mandato in calce all'atto di citazione

ATTRICE OPPONENTE

E

~~XXXXXXXXXX~~, in persona del Sindaco p.t.~~XXXXXXXXXX S.p.A.~~, in persona del legale rappresentante p.t.

CONVENUTE OPPOSTE CONTUMACI

OGGETTO: opposizione ex art. 615 cpc.

CONCLUSIONI: come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha evocato in giudizio le convenute in epigrafe proponendo opposizione ex art. 615/1 cpc alla cartella di pagamento n. 09720130178906240, con la quale le è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 554,29 relativa a sanzione amministrativa, maggiorazioni e spese conseguente a verbale di accertamento di violazione del CS. Deduce parte opponente l'illegittimità dell'atto opposto per l'omessa notifica del verbale di accertamento sotteso, con conseguente estinzione dell'obbligazione e insussistenza della pretesa creditoria azionata, la nullità della notifica della cartella, l'omessa sottoscrizione del ruolo, l'illegittimità delle maggiorazioni applicate. Chiede, pertanto, dichiararsi non dovute le somme intimate, con conseguente annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese da distrarsi. Le convenute non si sono costituite, quindi la causa all'udienza dell'8/1/14, sulle conclusioni dell'attrice, è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata, quanto alla dedotta carenza originaria di titolo esecutivo. Premesso che la contestazione dell'azione esecutiva ex art. 615/1 cpc può anche riguardare il profilo del difetto originario del titolo, allorquando a favore dell'istante questo non si sia mai formato, l'ente creditore convenuto, rimasto contumace, non ha fornito alcun valido riscontro probatorio in ordine alla rituale e tempestiva notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella impugnata e quindi alla sussistenza di valido titolo esecutivo ex art. 201 CS, con la conseguenza che lo stesso non appare legittimato a procedere ad esecuzione forzata per difetto del presupposto dell'azione esecutiva. Le ulteriori doglianze si ritengono assorbite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della convenuta contumace ~~Roma Capitale~~, mentre si ritiene equo - atteso il contenuto della decisione - compensarle fra opponente e ~~Roma Capitale~~.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la carenza del diritto di ~~Roma Capitale~~ di procedere ad esecuzione forzata per il recupero delle somme di cui ai verbali sottesi all'atto opposto n. 09720130178906240;
- dichiara l'inefficacia dell'atto suddetto;
- condanna ~~Roma Capitale~~ al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 250,00 per compenso professionale ed € 40,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc;
- compensa fra opponente ed ~~Roma Capitale~~ le spese di lite.

Roma, 10/1/14

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 23-01-2015
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Cantatrione

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Gianfranco Barbaria

2